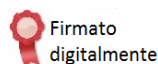


Pubblicato il 23/07/2026



N. 13547/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01705/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1705 del 2026, proposto da

Costantino Natale, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Fasulo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

CSM - Consiglio Superiore della Magistratura e Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

- Alessio Santinelli, rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco Felato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Daniela Traverso ed Erica Poccia, rappresentate e difese dall'avvocato Raffaele Sparagna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Lucia Carillo, rappresentata e difesa da se medesima, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

1. della Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 17 dicembre 2025 (Pratica num. 65/CV/2024), pubblicata sul sito istituzionale, avente ad oggetto la nomina a giudice onorario di pace per la copertura di quaranta posti presso l'Ufficio del giudice di pace di Napoli;
2. della Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 17 dicembre 2025 (Pratica num. 83/CV/2024), avente ad oggetto la nomina a giudice onorario di pace per la copertura di quattro posti presso l'Ufficio del giudice di pace di Sessa Aurunca;
3. della Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 17 dicembre 2025 (Pratica num. 62/CV/2024), avente ad oggetto la nomina a giudice onorario di pace per la copertura di due posti presso l'Ufficio del giudice di pace di Montesarchio;
4. delle relative graduatorie definitive approvate dal CSM per le sedi di Napoli, Sessa Aurunca e Montesarchio, nella parte in cui il ricorrente non risulta collocato in posizione utile ai fini della nomina;
5. delle graduatorie provvisorie relative alle medesime sedi (Napoli, Sessa Aurunca, Montesarchio), pubblicate in data 30 maggio 2023;
6. del Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023, segnatamente l'art. 4, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), nella parte in cui prevedeva un limite massimo di dieci anni per la valutazione dell'anzianità professionale;
7. dei verbali del CSM che approvano le graduatorie impugnate;
8. di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, del Ministero della Giustizia, di Alessio Santinelli, di Daniela

Traverso, di Erica Poccia e di Lucia Carillo;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2026 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Preso atto che il presente gravame, concernente la procedura per l'assegnazione di:

- 40 posti di giudice onorario di pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli,

- 4 posti presso l'Ufficio del giudice di pace di Sessa Aurunca,

- 2 posti presso l'Ufficio del giudice di pace di Montesarchio,

risulta essere stato notificato nei confronti di:

- Traverso Daniela (collocatasi al primo posto nella graduatoria relativa all'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli),

- Poccia Erica (collocatasi al primo posto nella graduatoria relativa all'Ufficio del Giudice di Pace di Sessa Aurunca),

- Santinelli Alessio (collocatosi al primo posto nella graduatoria relativa all'Ufficio del Giudice di Pace di Montesarchio);

mentre si è costituita in giudizio Carillo Lucia, graduatasi al trentesimo posto della graduatoria relativa all'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli;

Ritenuta necessaria l'integrazione del contraddittorio processuale nei confronti di tutti i nominativi utilmente graduatisi per tutte e tre le selezioni anzidette;

Vista l'istanza, dalla parte ricorrente formulata con l'atto introduttivo del giudizio, di autorizzazione alla notificazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di reperimento degli indirizzi dei soggetti dalla stessa indicati quali controinteressati;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati di cui sopra, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di cui al ricorso introduttivo;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso;

In ordine alle prescritte modalità, il Ministero della Giustizia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero della Giustizia:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte del Ministero della Giustizia, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Amministrazione stessa, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

Viene, fin da ora, fissata– riservata ogni statuizione in rito, nel merito ed in ordine alle spese di lite – la pubblica udienza del 27 gennaio 2027, ai fini del prosieguo della trattazione della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), interlocutoriamente pronunciando, dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione e differisce l'ulteriore trattazione della controversia alla pubblica

udienza del 27 gennaio 2027.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore

Filippo Maria Tropiano, Consigliere

Matthias Viggiano, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Roberto Politi

IL SEGRETARIO